SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 febbraio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1993, n. 30.

Disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, come modificati ed integrati dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dall'articolo 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, che ha dettato la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, che ha approvato la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.p.a. Iritel, in materia di servizi di telecomunicazioni;

Considerato che per effetto di tale convenzione l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata soppressa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'articolo 48, da cui consegue, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la decadenza dei componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni che consentano il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonché i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

93G0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 gennaio 1993

Determinazione per l'anno 1993 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, nonché del limite di reddito personale definitivo per l'anno 1992, stabilito ai fini del diritto alla pensione sociale, per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1993, stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevante dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari,

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visti l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1 dispone che, con decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *A)*, della legge 6 ottobre 1986, n 656, e successive modificazioni.

Visto l'art 2 della citata legge n. 429, 1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n 508,

Vista la nota n IC-11B del 7 gennaio 1993 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito definitivi per gli anni 1992 e 1993,

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria, è pari a 6,17 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 8,56,

Vista la legge 14 novembre 1992, n 438, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, che all'art. 2, comma 1-*bis*, determina le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni in misura pari a 1,8 dal 1° giugno 1993 e 1,7 dal 1° dicembre 1993.

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1992 il limite di reddito definitivo per fruire dell'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali è pari a L. 4.246 200.

Art. 2

Per l'anno 1993, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 18 446 495 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti,

L. 4.338.600 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili,

L 8 868 505 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti

Art. 3.

Per l'anno 1993 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 930 880,

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 710.980,

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 286.000,

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 82.750.

Art. 4.

Gli importi mensili provvisori delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 354.075 dal 1° giugno 1993 e L. 360.095 dal 1° dicembre 1993;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 327.430 dal 1° giugno 1993 e L. 332.995 dal 1° dicembre 1993,

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 242.955 dal 1° giugno 1993 e L. 247.085 dal 1° dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: MANCINO

93A0665

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 gennaio 1993.

Determinazione dei criteri per l'individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1993 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate;

Ritenuto che è quindi necessario fissare con il presente decreto i criteri per l'individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato art. 100;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.

CRITERI

Art. 1.

La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultino eccedenti al fabbisogno quantitativo e qualitativo delle Forze armate perché in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.

Art. 2.

Per l'anno 1993 fatte salve le esigenze delle Forze armate, possono, in relazione ai criteri stabiliti all'articolo precedente, essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in una delle sottoelencate posizioni:

1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

3) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto anche conto, per quest'ultimo, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;

4) minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.

Qualora sia necessario ricorrere ad un ordine di priorità le posizioni sopra indicate hanno valore decrescente.

Art. 3.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al punto 4), debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione, secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenti direzioni generali, adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: ANDO

93A0666

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 16 dicembre 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area in comune di Montefranco.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n 616,

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia con la nota n. 579 dell'8 febbraio 1992 e n. 6580 del 29 aprile 1992 ha formulato una proposta di vincolo per l'area sita nel comune di Montefranco, comprendente le colline con le località denominate, Capitignano, Colleverde (o Colle Verde) e Manzano e circoscritta catastalmente dal foglio n. 4 del suddetto comune, attestandosi a nord solo fino alla strada comunale della Forcella, dal foglio n. 5 per le particelle 17, 49, 119, 120, 124, 129, 68 e 69, dal foglio n. 9 nella parte occidentale, attestandosi alla strada comunale della Villetta, con esclusione della parte orientale;

Considerato che l'area suddetta, visibile da più parti dei dintorni, costituisce un quadro naturale di notevole interesse ambientale sia a grande scala per scorci panoramici della Valnerina, da Marmore a Ferentillo, sia localmente per il tipico aspetto storico-agricolo e naturale con oliveto e campi «a ciglione», le cosiddette «costarelle», qua e là intercalati da macchie di querce e più uniformi di pini, nel quale le colline, in conglomerato naturale variamente compatto, composte da più cime degradanti e selle o valichi in serie, configurano quasi una corona al centro storico di Montefranco che vi risulta inserito in uno strettissimo rapporto come una cavea naturale molto accentuata e gli edifici tradizionali del mondo agricolo, quali il Convento di S. Bernardino di Manzano, il Casalicchio, circondato da pini su un pendio molto scosceso, l'edificio alla Forcella, posto cioè quasi a dominio dell'antico bivio stradale, la Casa Vecchia, la Mala del Fossato e resti di due torrette in muratura sulla sella finale a ridosso del paese costituiscono elementi di forte caratterizzazione sottolineando ancora l'antica viabilità ed il paesaggio agricolo di un tempo;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla suddetta proposta di vincolo dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 novembre 1992,

Considerata l'esistenza di garantire un'effettiva tutela dell'area al fine di preservarne le pregevoli caratteristiche;

Decreta:

L'area sita nel comune di Montefranco, così come sopra catastalmente identificata a perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 1939 ed in applicazione dell'art 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art 4 della legge 29 giugno 1939, n 1497 e dell'art 12 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, 16 dicembre 1992

Il Ministro RONCHEY

93A0668

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 febbraio 1993.

Fissazione della procedura di iscrizione nel ruolo speciale degli agenti di cambio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il ruolo speciale degli agenti di cambio presso il Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992, con il quale si è proceduto all'iscrizione nel predetto ruolo speciale degli agenti di cambio soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare o dei quali le società predette si avvalgono ai sensi dell'art. 7, comma 2, della medesima legge n. 1/1991;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1992 e 2 novembre 1992 con i quali sono state disposte modifiche e integrazioni al predetto ruolo;

Vista la lettera n. 327696 del 23 ottobre 1991 con la quale il Ministro del tesoro ha emanato disposizioni sulla concreta attuazione dell'art. 19, comma 2, della citata legge n. 1/1991, che ha disposto l'unificazione in un ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro dei ruoli istituiti presso ciascuna borsa valori, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato che gli agenti di cambio autorizzati a conservare la qualifica professionale, in virtù dell'art. 7, comma 4, e art. 19, commi 1 e 2, della legge n. 1/1991 sopraindicata, possono optare in qualsiasi momento per l'iscrizione nel ruolo speciale o nel ruolo unico nazionale e cioe come esponenti delle società di intermediazione mobiliare o come operatori individuali;

Considerato che entrambi i predetti ruoli vengono tenuti dal Ministero del tesoro e che, di conseguenza, occorre rendere omogenee le procedure di iscrizione e prevedere la mobilità nei ruoli medesimi, nonché prevedere idonee forme di diffusione dei provvedimenti;

Ravvisata la necessità di emanare nuove disposizioni per l'iscrizione nel predetto ruolo speciale;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1993 le istanze di iscrizione nel ruolo speciale, previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e istituito presso il Ministero del tesoro, o di cancellazione da tale ruolo dovranno essere indirizzate alla Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00197 Roma.

Una copia di detta istanza dovrà essere trasmessa alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

I relativi provvedimenti ministeriali saranno trasmessi all'interessato e comunicati, per gli aspetti di competenza, alla Consob, al Fondo nazionale di garanzia, al Consiglio di borsa e al Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, alla competente camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0684

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Stalla sociale C.A.P. ZOO - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 7 luglio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Stalla sociale C.A.P. ZOO - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Stalla sociale C.A.P. ZOO - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Ferrerio Mario, repertorio n. 39456 in data 30 novembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Aldo Senizza, via da Sangallo, 22/*B*, Piacenza, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0685

DECRETO 21 gennaio 1993

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova residenza», in Casoria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'U.P.L.M.O. di Napoli la società cooperativa edilizia «Nuova residenza», con sede in Casoria (Napoli), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Nuova residenza», con sede in Casoria (Napoli), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Scognamiglio, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 1° ottobre 1938 e residente a via Gianturco, 24, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0686

DECRETO 21 gennaio 1993

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Lorenzo '81», in Quarto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che la società cooperativa edilizia «San Lorenzo '81», con sede in Quarto (Napoli), risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che, per oltre un biennio l'ente non ha provveduto al deposito dei bilanci ed inoltre che i responsabili si sono più volte sottratti agli accertamenti ispettivi;

Considerato che il sodalizio non sembra in grado di conseguire lo scopo sociale ed i responsabili dello stesso risultano irreperibili;

Ritenuta opportuna la necessità di nominare un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «San Lorenzo '81», con sede in Quarto (Napoli), è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Fabrizio Borgo, nato a Napoli il 28 febbraio 1965 e residente in via Solimena, 139, Napoli, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0687

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 novembre 1992

Revoca del riconoscimento giuridico all'associazione «C.O.C. - Consorzio ortofrutticoltori campani», in Caserta.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 1989 con il quale l'associazione «C.O.C. - Consorzio ortofrutticoltori campani» è stata cancellata dall'elenco nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli a causa di gravi carenze di funzionamento riscontrate nel corso di accertamenti disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista l'ordinanza n. 811 del 18 ottobre 1989 con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sospeso gli effetti del citato decreto ministeriale del 27 luglio 1989;

Vista la nota n. 3362 del 27 luglio 1990 a firma del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con la quale, a seguito di ulteriori e positivi accertamenti ministeriali, l'associazione C.O.C. è stata autorizzata ad operare in conformità alle normative vigenti, pur perdendo il diritto

a percepire le compensazioni finanziarie per i ritiri di prodotto effettuati nel periodo in cui l'associazione stessa si trovava in stato di grave inadempienza;

Vista la sentenza n. 387 dell'8 novembre 1991 con il quale la tribunale amministrativo regionale per la Campania ha annullato il decreto ministeriale del 17 luglio 1989 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;

Vista la lettera notificata dall'ufficio unico di notificazione della corte di appello di Napoli in data 11 febbraio 1992 con la quale l'associazione C.O.C. ha diffidato il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a provvedere alla corresponsione delle compensazioni dovute per i ritiri dal mercato effettuati nel periodo antecedente l'adozione dell'annullato decreto ministeriale 17 luglio 1989;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per la Campania ha adottato la decisione per l'annullamento del decreto ministeriale 17 luglio 1989 in quanto le illegittimità riscontrate nel funzionamento della C.O.C. e che hanno indotto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a procedere alla cancellazione dell'associazione medesima, non sono state adeguatamente motivate nelle premesse del provvedimento amministrativo;

Visti i verbali datati rispettivamente 1° febbraio 1988 e 6 giugno 1989 relativi ai risultati degli accertamenti svolti sul funzionamento dell'associazione C.O.C. dal competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dai quali si evince che le illegittimità riscontrate sono valide e, per la loro gravità, sufficienti a giustificare il provvedimento di revoca del riconoscimento;

Vista la nota n. 060177 del 10 luglio 1990 con la quale la Commissione CEE comunica che nel caso in cui presso un'associazione siano state riscontrate irregolarità gravi tali da giustificare la revoca del riconoscimento, il FEOGA non potra accettare alcuna spesa relativa agli aiuti finanziari della Comunità;

Accertato che l'associazione C.O.C., nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo accertamento ministeriale non era in possesso di tutti i requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento giuridico e che conseguentemente, non aveva titolo a beneficiare di aiuti pubblici;

Considerato, pertanto, che occorre riconfermare lo stato di revoca del riconoscimento giuridico all'associazione C.O.C. nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1988 data nella quale sono state per la prima volta rilevate le carenze sul funzionamento e il 27 luglio 1990 data in cui l'associazione è stata nuovamente autorizzata ad operare;

Decreta:

Art. 1.

L'associazione «C.O.C. - Consorzio-ortofrutticoltori campani», con sede in Caserta, via E. Ruggero, per i motivi indicati nelle premesse, viene cancellata dall'elenco nazionale delle associazioni dei produttori ortofrutticoli per il periodo compreso tra il 1° febbraio 1988 e il 27 luglio 1990.

Art. 2.

Per effetto della cancellazione dall'elenco nazionale, l'associazione perde nel periodo indicato al precedente art. 1, il requisito della personalità giuridica di diritto privato acquisito ai sensi del disposto dagli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Art. 3.

Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 1988 e il 27 luglio 1990 l'associazione C.O.C. non può usufruire delle compensazioni finanziarie relative ai prodotti ritirati dal mercato, né degli altri benefici previsti per le associazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1035 del 18 giugno 1972 e della legge nazionale n. 62 del 27 luglio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0667

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITA DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 2 del 28 febbraio 1992;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali nell'adunanza del 15 luglio 1992, relativamente all'istituzione del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Visto il decreto rettorale di ratifica n. 1063 del 30 luglio 1992, con il quale è stata approvata la modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali e recepita dal senato accademico;

Vista la delibera del 7 settembre 1992 con la quale il consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale n. 1063 del 30 luglio 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le delibere con le quali il consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali e il senato accademico si sono adeguati al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992;

Considerato che non è stato possibile, per la ristrettezza dei tempi sottoporre al consiglio di amministrazione le predette modifiche;

Visto il decreto rettorale di ratifica n. 1633 con il quale sono state approvate le modifiche dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali e recepite dal senato accademico;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione della suddetta modifica di statuto, allo scopo di consentire l'attivazione del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese con l'inizio dell'anno accademico 1992-93;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 22 del titolo I, parte II, è integrato come segue:

Nell'Università della Calabria è conferito il diploma in economia e amministrazione delle imprese.

La sezione IV del titolo II, parte II, è integrata come segue.

Dopo l'art 52, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Corso di diploma in economia
e amministrazione delle imprese

Presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria è istituito il corso di diploma universitario di durata triennale in economia e amministrazione della imprese. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro è secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 54. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli indicati nella tabella O allegata all'art. 55, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma di cui al successivo art. 60;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea

Art. 55. — Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui alla tabella O allegata al presente articolo, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (Economia politica);
uno nell'elenco P02A (Economia aziendale);
uno nell'elenco N01X (Diritto privato);
uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (Statistica);
uno nell'elenco S04A (Matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a sedici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 58) e il colloquio finale.

Art. 56. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 57. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, o un corso semestrale intensivo di settanta ore. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti con moduli didattici coordinati di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui sopra, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel suo piano di studi fino ad un massimo di quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 55 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 58. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base. La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 55. Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 59. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 60. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese i seguenti.

Area economica:

economia applicata;

geografia economica;

scienza delle finanze;

storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi,

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing.

organizzazione aziendale;

programmazione e controllo,

revisione aziendale,

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del mercato finanziario;

diritto fallimentare;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;

matematica finanziaria.

Il piano di studio per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nello statuto dell'Università degli studi della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Dipartimento di economia politica

(Art. 82)

Economia applicata.

Istituzioni di economia.

Macroeconomia.

Microeconomia

Analisi dei dati.

Analisi statistica multivariata.

Analisi statistica spaziale.

Didattica della statistica.

Metodi statistici di previsione.

Piano degli esperimenti

Rilevazioni statistiche

Statistica computazionale.

Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

Teoria dell'inferenza statistica.

Teoria statistica delle decisioni.

Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Matematica per l'economia.

Teoria dei giochi.

Teoria delle decisioni.

Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica

(Art. 83)

Analisi e contabilità dei costi.

Economia delle aziende e delle ammministrazioni pubbliche.

Economia delle imprese pubbliche.

Gestione informatica dei dati aziendali.

Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate.

Marketing.

Organizzazione aziendale.

Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Ragioneria generale ed applicata.

Revisione aziendale.

Storia della ragioneria.

Strategia e politica aziendale.

Tecnica bancaria.

Tecnica industriale e commerciale.

Tecnica professionale.

Tecnologia dei cicli produttivi.

Diritto agrario

Diritto agrario comparato.

Diritto agrario comunitario.

Diritto agrario e legislazione forestale.

Diritto civile.

Diritto di famiglia.

Diritto del mercato finanziario.

Diritto e legislazione universitaria.

Diritto regionale.

Diritto regionale e degli enti locali
Diritto privato comparato.
Diritto privato dell'economia.
Legislazione del turismo.
Legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Metodi matematici per la gestione delle aziende.
Ricerca operativa per le scelte economiche.

Dipartimento di sociologia e scienza politica

(Art. 84)

MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI.

Tabella O allegata all'art. 55

(Raggruppamenti entro cui scegliere gli insegnamenti fondamentali del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese)

P01B *Economia politica:*
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P02A *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

N01X *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato,
legislazione del turismo.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

S01A *Statistica.*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica,
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali,
metodi matematici per la gestione delle aziende,
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 31 ottobre 1992

Il rettore FREGA

93A0669

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla convenzione sulla notifica di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale, firmata a L'Aja il 15 novembre 1965.

L'ambasciata della Repubblica federale di Germania ha comunicato all'Ufficio permanente della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato che, conformemente agli articoli 2 e 18 della convenzione, le autorità centrali per i nuovi «Bündeslander» sono le seguenti:

en Brandebourg:	Das Ministerium der Justiz des Landes Bandenburg D - O - 1561 Potsdam;
en Mecklembourg-Poméranie occidentale:	Der Minister für Justiz, Bundes - und Europaangelegenheiten D - O - 2754 Schwerin;
en Saxe:	Das Sachsische Staatsministerium der Justiz D - O - 8060 Dresden;
en Saxe-Anhalt:	Das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt D - O - 3037 Magdeburg;
en Thuringe:	Das Justizministerium Thüringen D - O - 5082 Erfurt.

93A0673

Comunicato relativo alla convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale, firmata a L'Aja il 18 marzo 1970.

L'ambasciata della Repubblica federale di Germania ha comunicato all'Ufficio permanente della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato che, conformemente agli articoli 2 e 24, secondo paragrafo, della convenzione, le autorità centrali per i nuovi «Bündeslander» sono le seguenti:

en Brandebourg:	Das Ministerium der Justiz des Landes Bandenburg D - O - 1561 Potsdam;
en Mecklembourg-Poméranie occidentale:	Der Minister für Justiz, Bundes - und Europaangelegenheiten D - O - 2754 Schwerin;
en Saxe:	Das Sachsische Staatsministerium der Justiz D - O - 8060 Dresden;
en Saxe-Anhalt:	Das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt D - O - 3037 Magdeburg;
en Thuringe:	Das Justizministerium Thüringen D - O - 5082 Erfurt.

93A0674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Aldo Moro», in Sulmona, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Aldo Moro», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita l'8 novembre 1984 per rogito notaio Papa Ferdinando, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Vacca Michele, via Tuscolana, 687 - 00174 Roma.

93A0675

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite ad uva da vino della varietà Enantio N

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino Enantio N.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

93A0676

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'8 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 8 febbraio 1993

Dollaro USA	1526,49
ECU	1802,02
Marco tedesco	924,34
Franco francese	273,17
Lira sterlina	2198,45
Fiorino olandese	821,44
Franco belga	44,78
Peseta spagnola	13,026
Corona danese	241,99
Lira irlandese	2250,81
Dracma greca	6,912
Escudo portoghese	10,230
Dollaro canadese	1207,57
Yen giapponese	12,271
Franco svizzero	999,67
Scellino austriaco	131,37
Corona norvegese	218,34
Corona svedese	205,10
Marco finlandese	264,33
Dollaro australiano	1025,04

93A0719

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rimini

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1992 sono state approvate le modifiche degli articoli 20 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini.

93A0672

N. 21

Media dei titoli del 2 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,100
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,375
» » » 21- 4-1987/94	92,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,525
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,725
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,250
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,500
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,350
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,900
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,950
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,200
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	98,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,150
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,725
» » » TR 2,5% 1983/93	100,800
» » » Ind 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,275
» » » » 1- 5-1988/93	100,800
» » » » 1- 6-1988/93	102
» » » » 18- 6-1986/93	100,200
» » » » 1- 7-1988/93	101,275
» » » » 17- 7-1986/93	100,450
» » » » 1- 8-1988/93	101,600
» » » » 19- 8-1986/93	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,625
» » » » 18- 9-1986/93	100,300
» » » » 1-10-1988/93	100,450
» » » » 20-10-1986/93	101,200
» » » » 1-11-1988/93	100,825
» » » » 18-11-1987/93	102
» » » » 19-12-1986/93	103,300
» » » » 1- 1-1989/94	101,025
» » » » 1- 2-1989/94	100,950
» » » » 1- 3-1989/94	100,500
» » » » 15- 3-1989/94	100,525
» » » » 1- 4-1989/94	100
» » » » 1- 9-1989/94	99,950
» » » » 1-10-1987/94	100,650
» » » » 1-11-1989/94	100
» » » » 1- 1-1990/95	100,500
» » » » 1- 2-1985/95	101
» » » » 1- 3-1985/95	98,275
» » » » 1- 3-1990/95	99,350
» » » » 1- 4-1985/95	97,100
» » 1- 5-1985/95	96,925
» » » » 1- 5-1990/95	99,250
» » » » 1- 6-1985/95	97,125
» » » » 1- 7-1985/95	97,475
» » » » 1- 7-1990/95	99,800
» » » » 1- 8-1985/95	97,550
» » » 1- 9-1985/95	97,900
» » » 1- 9-1990/95	99,225
» » » 1-10-1985/95	98,700
» » » » 1-10-1990/95	99,175
» » » » 1-11-1985/95	100,325
» » » » 1-11-1990/95	100
» » » » 1-12-1985/95	100,825
» » » » 1-12-1990/95	99,800
» » » » 1- 1-1986/96	100,600
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,850
» » » 1- 2-1986/96	100,350
» » » » 1- 2-1991/96	99,57[illegible]
» » » 1- 3-1986/96	98,[illegible]75
» » » » 1- 4-1986/96	96
» » » » 1- 5-1986/96	96,025
» » » » 1- 6-1986/96	95,925
» » » » 1- 7-1986/96	96

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986 96	96 150
» » » »	1- 9 1986 96	96.900
» » » »	1-10 1986 96	97,875
» » » »	1 11-1986 96	98 150
» » » »	1 12 1986 96	101,225
» » » »	1- 1 1987 97	100.475
» » » »	1 2-1987 97	99 450
» » » »	18- 2-1987 97	99
» » » »	1- 3-1987 97	97,850
» » » »	1- 4-1987,97	95.700
» » » »	1- 5 1987 97	95 500
» » » »	1- 6-1987 97	96 125
» » » »	1 7 1987 97	96
» » » »	1 8-1987 97	97 200
» » » »	1 9 1987 97	97 875
» » » »	1- 3 1991 98	96,875
» » » »	1- 4-1991 98	96.275
» » » »	1 5 1991 98	96,375
» » » »	1- 6 1991 98	97 850
» » » »	1- 7 1991 98	97.750
» » »	1 8 1991 98	97.350
» » » »	1- 9 1991 98	96.500
» » » »	1-10 1991 98	96 925
» » »	1 11-1991 98	96,875
» » » »	1 12 1991 98	97.625
» » » »	1- 1-1992,99	97,425
» » » »	1- 2 1992 99	97 -
» » » »	1 3-1992 99	96.400
» » » »	1- 4-1992 99	95.950
» » » »	1 5 1992 99	96.050
» » » »	1- 6 1992 99	97.025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12 50%	1 7-1993	99.925
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99.650
» » »	12 50%	1 10-1993	99 800
» » »	12 50%	1 11-1993	99.850
» » »	12.50%	1 11 1993 Q	99.800
» » »	12 50%	17-11-1993	99 900
» » »	12 50%	1-12 1993	99.750
» » »	12 50%	1- 1-1989 94	100
» » »	12.50%	1- 1-1990 94	99,750
» » »	12.50%	1 2-1990 94	100 200
» » »	12.50%	1- 3-1990 94	99 625
» » »	12.50%	1- 5-1990 94	99,600
» » »	12 50%	1- 6-1990 94	99 800
» » »	12 50%	1- 7-1990 94	99 850
Buoni Tesoro Pol	12 50%	1 9 1990 94	99,475
» » »	12,50%	1-11-1990 94	99 550
» » »	12,50%	1- 1-1991 96	99.650
» » »	12 50%	1- 3 1991 96	99 175
» » »	12 00%	1- 6-1991,96	97.950
» » »	12.50%	1- 9-1991 96	97 600
» » »	12,00%	1-11 1991 96	97,475
» » »	12,00%	1- 1-1992 97	97 550
» » »	12 00%	1- 5 1992,97	97.225
» » »	12,50%	1- 6-1990,97	99,250
» » »	12,50%	16- 6-1990 97	99.100
» » »	12 50%	1-11-1990/97	99,050
» » »	12 50%	1- 1-1991 98	99 -
» » »	12 50%	19- 3-1991/98	98 925
» » »	12,00%	20- 6-1991 98	96 450
» » »	12,50%	18- 9-1991 98	96 200
» » »	12,00%	17- 1-1992 99	96 150
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,450
» » »	12,00%	1- 6-1991 2001	95 500
» » »	12 00%	1- 9-1991 2001	95,425
» » »	12,00%	1- 1-1992 2002	95,475
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	95,450

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2 1985,93	9,60%	99.400
» » » »	15- 4-1985 93	9,75%	99 –
» » » »	22- 7-1985,93	9,00%	100,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99.800
» » » »	28- 9-1988,93	8,75%	99 500
» » » »	26-10 1988,93	8,65%	99 150
» » » »	22-11-1985,93	8,75%	99 300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	100,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	106,800
» » » »	26- 5 1986,94	6,90%	98,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	102 –
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101.650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,850
» » » »	22-11-1989,94	10,70%	102,750
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105.350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	110,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	107,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	107,050
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	102,600
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,425
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	103,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M02023

N. 22

Media dei titòli del 3 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,825
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,425
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,050
» » » 21- 4-1987/94	92,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,450
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,750
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,550
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,500
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,350
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,375
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,975
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,825
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100 —
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,200
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	99,025
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99 —
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	98,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,300
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,925
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,725
» » » TR 2,5% 1983/93	100,800
» » » Ind 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100,275
» » » » 1- 5-1988/93	100,775
» » » » 1- 6-1988/93	101,700
» » » » 18- 6-1986/93	100,200
» » » » 1- 7-1988/93	101,450
» » » » 17- 7-1986/93	100,300
» » » » 1- 8-1988/93	101,450
» » » » 19- 8-1986/93	100,375
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,750
» » » » 18- 9-1986/93	100,800
» » » » 1-10-1988/93	100,350
» » » » 20-10-1986/93	101,025
» » » » 1-11-1988/93	100,850
» » » » 18-11-1987/93	103,050
» » » » 19-12-1986/93	103,225
» » » » 1- 1-1989/94	101,050
» » » » 1- 2-1989/94	100,925
» » » » 1- 3-1989/94	100,550
» » » » 15- 3-1989/94	100,350
» » » » 1- 4-1989/94	100,250
» » » » 1- 9-1989/94	99,950
» » » » 1-10-1987/94	100,400
» » » » 1-11-1989/94	99,925
» » » » 1- 1-1990/95	100,450
» » » » 1- 2-1985/95	100 —
» » » » 1- 3-1985/95	98,925
» » » » 1- 3-1990/95	99,350
» » » » 1- 4-1985/95	97,200
» » » » 1- 5-1985/95	96,925
» » » » 1- 5-1990/95	99,150
» » » » 1- 6-1985/95	97,100
» » » » 1- 7-1985/95	97,525
» » » » 1- 7-1990/95	99,825
» » » » 1- 8-1985/95	97,700
» » » » 1- 9-1985/95	97,875
» » » » 1- 9-1990/95	99,225
» » » » 1-10-1985/95	98,400
» » » » 1-10-1990/95	99,050
» » » » 1-11-1985/95	99,675
» » » » 1-11-1990/95	99,150
» » » » 1-12-1985/95	101 —
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,850
» » » » 1- 2-1986/96	100,450
» » » » 1- 2-1991/96	99,600
» » » » 1- 3-1986/96	98,350
» » » » 1- 4-1986/96	96,300
» » » » 1- 5-1986/96	99,900
» » » » 1- 6-1986/96	95,900
» » » » 1- 7-1986/96	96 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	96,400
» » » »		1- 9-1986/96	96,900
» » » »		1-10-1986/96	97,825
» » » »		1-11-1986/96	99,125
» » » »		1-12-1986/96	101,225
» » » »		1- 1-1987/97	100,350
» » » »		1- 2-1987/97	99,475
» » » »		18- 2-1987/97	99 —
» » » »		1- 3-1987/97	97,700
» » » »		1- 4-1987/97	95,725
» » » »		1- 5-1987/97	95,500
» » » »		1- 6-1987/97	97 —
» » » »		1- 7-1987/97	96 —
» » » »		1- 8-1987/97	97,150
» » » »		1- 9-1987/97	97,875
» » » »		1- 3-1991/98	96,850
» » » »		1- 4-1991/98	96,150
» » » »		1- 5-1991/98	96,400
» » » »		1- 6-1991/98	97,825
» » » »		1- 7-1991/98	97,725
» » » »		1- 8-1991/98	97,300
» » » »		1- 9-1991/98	96,500
» » » »		1-10-1991/98	96 —
» » » »		1-11-1991/98	96,500
» » » »		1-12-1991/98	97,350
» » » »		1- 1-1992/99	97,475
» » » »		1- 2-1992/99	97 —
» » » »		1- 3-1992/99	96,200
» » » »		1- 4-1992/99	95,800
» » » »		1- 5-1992/99	96,100
» » » »		1- 6-1992/99	97,025
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,675
» » »	12,50%	1-10-1993	99,750
» » »	12,50%	1-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
» » »	12,50%	17-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-12-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,850

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,275
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97,950
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	97,600
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,550
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,600
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,025
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,750
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96,500
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	96,500
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,175
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,425
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,575
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,375
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	95,500
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	95,425
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	96,625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	96,075
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	99,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	100,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	105,525
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,425
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	104,650
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,800
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,750
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	107,600
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	103 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	100,400
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M03023

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: «Nuovo codice della strada». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, comma 7, dove è scritto «7 Le strade urbane di cui al comma 2, lettere *D e I*, », si legga «7 Le strade urbane di cui al comma 2, lettere *D, E e F*, .. »,

all'art 72, comma 2, dove è scritto «2 Gli autoveicoli e i motoveicoli di *peso* a vuoto », si legga «2 Gli autoveicoli e i motoveicoli di *massa* a vuoto »,

all'art 103, comma 5, dove è scritto «5 Chiunque viola le disposizioni di cui *ai commi 1 e 2* », leggasi «5. Chiunque viola le disposizioni di cui *al comma 1*. »,

all'art. 117, comma 1, dove è scritto «1 Per i primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque *non* prima di aver raggiunto l'eta di *20* anni, », si legga: «1 Per i primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di *venti* anni, »,

all'art. 142, comma 1, dove è scritto « i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie ed », si legga « i 90 km h per le strade extraurbane secondarie, *per le strade locali extraurbane* ed »,

all'art. 158, comma 1, alla lettera *g)*, dove è scritto. «*g)* sui *passaggi pedonali* e . », si legga «*g)* sui *passaggi e attraversamenti pedonali* e »,

all'art 166, comma 1, dove è scritto «. non può superare *il peso complessivo* a pieno carico *indicato* nella targa», si legga « non può superare *la massa complessiva* a pieno carico *indicata* nella targa»,

all'art 167, comma 12, in fine, dove è scritto « a carico dei soggetti di cui al comma *10* in solido», si legga « a carico dei soggetti di cui al comma *9* in solido.»;

all'art 169, comma 8, dove è scritto « adibendo abusivamente il veicolo ad uso di *conto* terzi, », si legga « adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, »,

all'art 231, comma 1.

dove è scritto « - legge 12 *giugno* 1958, n 126,», si legga « legge 12 *febbraio* 1958, n 126, *ad eccezione dell art 14*».

dove è scritto· «— legge 20 giugno 1966, n *579*,», si legga· «— legge 20 giugno 1966, n *599*,»,

dove è scritto «— legge 13 luglio 1966, n 615,», si legga «— legge 13 luglio 1966, n 615, *limitatamente al Capo VI*.»,

dove è scritto «— decreto-legge 21 dicembre 1966, n 1090, convertito dalla legge *14* febbraio 1967, n 14,», si legga « — decreto-legge 21 dicembre 1966, n 1090, convertito dalla legge *16* febbraio 1967, n 14,»,

dove è scritto· « - legge 24 dicembre 1969, n 990, art 32,», si legga «— legge 24 dicembre 1969, n 990, art 32, *limitatamente ai veicoli*,»

93A0677

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1992 recante: «Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, rettifica di denominazione di una marca estera, nonché inserimento nella tabella allegato *A* del decreto ministeriale 31 dicembre 1992 di un prezzo di vendita al pubblico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 1 del 2 gennaio 1993).

Nella tabella *A* «SIGARETTE» allegata al decreto citato in epigrafe, alle sottoindicate pagine della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni·

alla pag. 40, dove è scritto:

«Chesterfield K S . . da L 177 500 a L *195 500*»,

leggasi:

«Chesterfield K S . . . . da L 177 500 a L. *195 000*»,

alla stessa pagina, dove è scritto:

«Kim Ultra Slim Leggera . . . . . da L. 177.500 a L. *195.500*»,

leggasi:

«Kim Ultra Slim Leggera . . . . . da L. 177.500 a L. *195.000*».

Nella tabella *B* «SIGARI E SIGARETTI NATURALI», alla pag. 42, dove è scritto: «Henri Wintermans *Execellentes*», leggasi: «Henri Wintermans *Excellentes*».

Nella tabella *D* «TABACCO DA FUMO»:

alla pag. 45, dove è scritto: «*Mand* (Halfzware Shag) (25 buste)», leggasi: «*Mano* (Halfzware Shag) (25 buste)»;

alla stessa pagina, dove è scritto: «Dunhill My *Mixsture 65* (20 scatole)», leggasi: «Dunhill My *Mixture 965* (20 scatole)»;

alla pag. 46, dove è scritto: «*Amphore* Cesare Borgia (100 buste)», leggasi: «*Amphora* Cesare Borgia (100 buste)»;

alla stessa pagina, dove è scritto: «Park Lane N. 7 Aromatic Mixture (*Coll* & Mlld (20 buste)», leggasi: «Park Lane N. 7 Aromatic Mixture (*Cool* & Mild) (20 buste)»;

sempre alla stessa pagina, dove è scritto: «Amphora Ultra *Lihgt* (100 buste)», leggasi: «Amphora Ultra *Light* (100 buste)»;

alla pag. 48, nella tabella *D* «TABACCHI DA FUMO» di cui all'art. 4, dove è scritto: «Exclusiv *Mild* Mango (20 buste)», leggasi: «Exclusiv *Wild* Mango (20 buste)».

93A0656

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flàccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 604.000
- semestrale . . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189